Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 9

(Conservazione)

1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d'archivio.

2. Con regolamento sulla conservazione degli archivi regionali sono disciplinate le modalità di conservazione degli atti di cui al comma 1.